

Una sentenza della Corte europea può modificare la situazione italiana

Precari, anche gli scatti I docenti supplenti matureranno l'anzianità

DI CARLO FORTE

Gli aumenti retributivi dovuti all'anzianità spettano anche ai precari. E i contratti collettivi e le leggi degli stati dell'Unione europea, che non rispettano questo principio, sono contrari al diritto comunitario. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con una sentenza depositata il 13 settembre scorso (C-307/05). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, afferma un principio che contrasta apertamente con l'ordinamento scolastico italiano, per quanto riguarda il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato. Nel nostro paese, infatti, non è prevista, per i precari, la possibilità di accedere alla progressione di carriera per anzianità, prevista invece per il personale di ruolo.

Si tratta in pratica dei cosiddetti scaloni introdotti dal contratto del 1995, che prevedono aumenti di stipendio all'atto della maturazione di periodi di anzianità di servizio: da 0 a 3 anni di servizio; da 4 a 9; da 10 a 15; da 16 a 21; da 22 a 28; da 29 a 35; da 36 a 40. Unica eccezione alla regola, i docenti precari di religione. A seguito dell'entrata a regime delle norme che consentono l'immissione in ruolo dei docenti di religione, infatti, è rimasta inalterata la disciplina che prevede il diritto alla ricostruzione di carriera per

i docenti che maturano almeno quattro anni di servizio. Ciò vuol dire che il docente precario di religione, se lavora per quattro anni, anche su spezzoni, maturerà il diritto alla ricostruzione di carriera come i docenti di ruolo. A patto che al quinto anno di servizio sia in grado di vantare la titolarità di un incarico a orario pieno. Questo trattamento si estende anche ai docenti precari che, al quinto anno, vengano assunti su spezzoni da 12 a 17 ore per ragioni strutturali nella scuola media e più di 12 ore nella scuola primaria (si veda la circolare 26 luglio 90, n. 206). Per contro, il docente precario che

Il dottorato di ricerca non fa punteggio

L'insegnamento universitario non vale per la scuola. Con la sentenza n. 4295 del 3 agosto 2007, il Consiglio di stato ha disposto il rigetto dell'appello di un docente che era stato escluso dalla partecipazione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento perché mancante del requisito di pratica temporale. Sebbene i titoli culturali fossero regolarmente posseduti dall'istante, il provvedimento agli studi di Napoli aveva, al tempo, decretato l'esclusione osservando che il richiedente non aveva svolto almeno 360 giorni di insegnamento presso la scuola secondaria, come da prescrizione normativa. Avverso il provvedimento, l'aspirante aveva proposto ricorso al Tar della Campania facendo rilevare, in alterna-

tiva alla pratica temporale, la sua attività di dottorato di ricerca svolta per tre anni presso l'università «Federico II» di Napoli. Il tribunale regionale, tuttavia, rigettava il ricorso ritenendo non equipollenti le attività in questione. A seguito di appello, la causa è stata trattata dai giudici di Palazzo Spada che hanno confermato come non possa ritenersi prospettabile un'equiparazione tra un requisito eminentemente pratico (come quello dell'attività d'insegnamento protratta per i rituali, e distribuiti nel tempo, 360 giorni); requisito che è posto per garantire una professionalità strettamente legata alla funzione per esercitare la quale si voglia partecipare alla prova selettiva in questione, ed un altro di sicura rilevanza quanto alla preparazione in termini culturali, ma non altrettanto idoneo ad assicurare un'esperienza concreta nell'attività di docenza.

Giuseppe Mantica



insegna sulle classi di concorso previste dall'ordinamento scolastico statale, anche se lavora

tutti gli anni, non matura mai il diritto a passare alla classe stipendiale successiva. Il caso

dei docenti di religione, dunque, costituisce un'eccezione che conferma la regola generale del divieto di accesso agli scatti di anzianità. Che ora però comincia a barcollare. Il principio sancito dalla Corte di giustizia europea, infatti, potrebbe indurre gli interessati a presentare ricorso alla giurisdizione italiana. E il giudice nazionale, in forza della pronuncia europea, potrebbe rinviare alla Corte la soluzione

di eventuali questioni pregiudiziali riguardanti questa materia. E se i giudici europei dovessero dichiarare la normativa italiana in aperto contrasto con quella europea, l'amministrazione scolastica italiana potrebbe trovarsi in serie difficoltà.

Insomma, potrebbe verificarsi una sorta di effetto domino con conseguenti aggravati per l'erario tali da mettere in difficoltà i conti pubblici.

L'ESPERTO RISPONDE

Il contratto vecchio

Sono rappresentante sindacale della Rsu in un istituto comprensivo e a giorni sarò convocato alla contrattazione per la parte economica riguardante il fondo d'istituto per l'anno scolastico in corso e ho un dubbio: per l'importo orario si dovrà far riferimento alle tabelle del nuovo contratto (17,50 € e 35,00 €) oppure utilizzare ancora le tabelle del precedente contratto?



Giuseppe Di Pietro
Nereto (Te)

Bisognerà utilizzare necessariamente le tabelle del vecchio contratto perché quello siglato il 7 febbraio, in quanto ipotesi di contratto e non contratto propriamente detto, non dispiega effetti.

Antimo Di Geronimo

I vincoli delle utilizzazioni

Sono un docente della classe di concorso A017 Discipline economiche aziendali con la seguente situa-

zione:
- a.s. '06/07 titolare su Dop e utilizzato per il terzo anno consecutivo presso un istituto di Paola su due spezzoni di nove ore di docenti con semi-esonero, producendo in febbraio 2007 domanda di trasferimento l'ottenendo avendo come destinazione l'istituto di Amantea;
- nel mese di maggio scorso il centro per i servizi amministrativi comunica che la classe di concorso A017 è in esubero con ancora sei docenti;
- nel mese di giugno '07 produco domanda di utilizzazione in quanto appartenente a classe di concorso in esubero chiedendo la riconferma sul posto occupato nell'a.s. '06/07, sempre sul semi-esonero dei colleghi. Durante le operazioni di utilizzazione la mia domanda viene scartata. Motivazione dell'ufficio: la classe di concorso A017, che risultava in esubero sull'organico di diritto, non lo è più nell'organico di fatto redatto prima delle utilizzazioni, per cui la mia domanda di utilizzazione non è stata presa in considerazione, anche se ci sono ancora sei docenti dop, tant'è che uno di questi docenti è stato nominato sul semi-esonero dei colleghi.
Mi chiedo, è giusta l'interpretazio-

ne dell'ufficio o, in quanto docente appartenente a classe di concorso in esubero, avrei avuto diritto alla riconferma sul posto occupato lo scorso a.s.?

Lino Fiorito
Paola

La possibilità di accedere all'utilizzazione non è prevista per i docenti, appartenenti a classi di concorso in esubero, che intendano essere ricollocati su cattedre appartenenti alla medesima classe di concorso. Tale possibilità è prevista, per tali soggetti, solo ed esclusivamente qualora chiedano di essere collocati su cattedre appartenenti a classi di concorso diverse.
La ratio di questa previsione è individuabile nella necessità, in capo all'amministrazione, di agevolare le operazioni che consentano di ricollocare il personale in esubero. L'operazione richiesta dall'interessato, invece, si configurerebbe alla stregua di una sorta di assegnazione provvisoria privilegiata, alla quale non sia stata applicata la posterga-

zione tipica di tale movimento, la cui tempistica è subordinata al termine delle operazioni di utilizzazione.

Antimo Di Geronimo

Il titolo del sostegno

Sono un'insegnante di scuola primaria. Non sono mai riuscita a entrare ai corsi di Scienze della formazione primaria presso l'università, mi interessava il corso di sostegno. Essendo le graduatorie esaurite da tempo in tutt'Italia, come fare per conseguire il titolo di sostegno?

Possiedo già la laurea in Lettere moderne con indirizzo letterario, mi condoneranno molti esami se dovessi entrare a Scienze della formazione primaria?

Santelia Annamaria
Salerno

Il titolo di sostegno può essere conseguito tramite la frequenza all'apposito corso che viene attuato dalle università, di solito con cadenza annuale (cosiddette 800 ore).

Quando alla convalida degli esami a seguito di un'eventuale ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria, essa è di stretta competenza dell'ateneo di riferimento.

Antimo Di Geronimo

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato) non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: aziendascuola@class.it